



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°348 CSAT 26 del 12 marzo 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus, Felice Blando e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e la partecipazione del rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 12 marzo 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 103/A

A.S.D. Real Tre Castagni (CT) avverso la sanzione dell'inibizione di cinque anni del dirigente sig. Alonzo Maurizio.

Campionato Under 15, Girone C, Gara: La Vela Football S. 2018/ Real Trecastagni del 17 febbraio 2019.

C.U. 43 delegazione Catania del 20/2/2019.

Con rituale e tempestivo appello la società A.S.D. Real Tre Castagni ha impugnato la decisione riportata in epigrafe chiedendo la riduzione della sanzione inflitta all'allenatore Alonzo Maurizio in occasione dell'incontro contro la società La vela Football Club S. 2018 del 17/02/2019, consistente nella inibizione a 5 anni per il contegno offensivo tenuto nei confronti dell'arbitro, sia da annullare o ridurre nel suo ammontare, basandosi sull'assunto che l'incolpato abbia solo pronunciato una frase offensiva nei confronti dell'arbitro e non abbia invece compiuto alcun atto di violenza nei suoi riguardi.

Infatti l'arbitro non si è avvalso di intervento delle forze dell'ordine, non è incorso a visite mediche refertate, ha comunque continuato la direzione della gara, poi conclusasi regolarmente, per altri 3 minuti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova di quanto avvenuto nel corso della gara.

In particolare, i fatti contestati all'incolpato consistono nell'aver egli colpito con uno schiaffo in viso il direttore di gara dopo aver pronunciato nei suoi confronti frasi ingiuriose e manifestato proteste perché poco prima l'arbitro aveva espulso un calciatore della propria squadra.

Il gesto violento rivolto al direttore di gara, nonché le frasi ingiuriose, sono sicuramente irrifuggibili e lesive del suo prestigio, nonché connotate da una spiccata valenza antisportiva.

Nella determinazione delle sanzioni occorre fare riferimento sia al neo-introdotta articolo 11bis del C.G.S., sia al fatto che l'episodio è avvenuto in una gara di Settore Giovanile in cui ai Dirigenti viene richiesta una maggiore correttezza stante il valore educativo e formativo della categoria, per cui, considerato che il gesto violento oltre a non causare lesioni non ha prodotto particolare turbamento nel DDG tanto che ha portato a termine la gara, appare equo rideterminare la sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31/12/2022 la inibizione a carico al dirigente sig. Alonzo Maurizio.

Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo, non versata.

Procedimento n. 106/A

A.S.D. SANCONITANA (CT) Avverso squalifica calciatori sig.ri Bonfante Giuseppe, Casciana Giovanni e Cavallaro Calogero per 3 giornate gara.

Campionato Prima Categoria (gir. F), Gara Sanconitana/Mazzarrone Calcio del 24/02/2019.

C.U. n. 330 del 27/02/2019.

Con appello ritualmente proposto, l'A.S.D. Sanconitana impugna le sanzioni indicate in epigrafe, negando la sussistenza delle condotte irrispettose ed offensive nei confronti del direttore di gara, ad opera dei propri calciatori.

L'odierna appellante, in tal senso, ammette che alcune condotte irrispettose ed offensive nei confronti dell'arbitro sarebbero state poste in essere dal dirigente Casciana Salvatore, in effetti allontanato dal terreno di gioco, evidenziando la correttezza del proprio operato nel non avere impugnato tale sanzione, poiché riconosciuta equa e proporzionata ai fatti accaduti.

Sempre nella ricostruzione dell'appellante, viceversa, i tre calciatori indicati in epigrafe non avrebbero meritato il trattamento sanzionatorio loro inflitto dal Giudice di prime cure, atteso che, prima di porre in essere le condotte per cui oggi è processo (avvenute a fine gara), avrebbero anche cooperato con il direttore di gara, inducendo il menzionato dirigente Casciana Salvatore ad ottemperare all'allontanamento intimatogli.

Ciò premesso, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente, a norma dell'art. 35 C.G.S., comma 1.1, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In tal senso, dalla lettura del referto arbitrale si rileva che, a fine gara, i calciatori indicati in epigrafe, chiaramente individuati dal direttore di gara, esternavano a gran voce frasi dal tenore inequivocabilmente irrispettoso ed offensivo nei confronti dell'arbitro.

In relazione a tali condotte, pertanto, il Collegio rileva che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure appare proporzionata ai fatti accaduti ed insuscettibile di qualsiasi riduzione.

Il motivo di gravame introdotto dalla società, che chiede affermarsi "l'estraneità ai fatti" dei calciatori sanzionati in prime cure, appare quindi inesorabilmente incompatibile con il tenore letterale della refertazione dell'arbitro, munita di fede privilegiata, non potendo conseguentemente trovare accoglimento in questa sede.

In ordine alla quantificazione della squalifica, inoltre, ritiene il Collegio di condividere la scelta del Giudice di prime cure, considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) del C.G.S., la condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara comporta l'applicazione della sanzione minima edittale di due giornate di gara.

Considerato che, nella presente ipotesi, le affermazioni riferite dal direttore di gara appaiono integrare sia la condotta irrispettosa che quella offensiva, la quantificazione della sanzione nella misura di tre giornate gara per ciascuno dei calciatori appare meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n. 109/A

A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Nilo Ravasco.

Campionato Promozione Girone "C" Gara: Città di Mascalucia/Giardini Naxos del 27.02.2019.

C.U.333 del 01.03.2019.

Con gravame tempestivamente proposto l'A.S.D. Giardini Naxos impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata chiedendone la rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Nilo Ravasco avrebbe aperto con forza la porta del proprio spogliatoio protestando nei confronti dei suoi compagni di squadra per la rete subita allo scadere dell'incontro, determinando così la sconfitta della reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti di gara redatti dall'arbitro e dagli assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine della gara il sig. Nilo Ravasco dava un pugno alla porta dello spogliatoio degli ufficiali di gara pronunciando, altresì, delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara ma non di meno il gravame può trovare parziale accoglimento ritenendo questa Corte che la sanzione può rideterminarsi, come da dispositivo, in termini più equi stante che quanto posto dal sig. Nilo Ravasco è avvenuto in unico ed isolato contesto.-

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Nilo Ravasco.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.

Procedimento n. 110/A

A.S.D. CINQUE TORRI TRAPANI (TP) Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Puleo Francesco.

Campionato di Promozione (gir. A), Gara Don Carlo Misilmeri/Cinque Torri Trapani del 27/02/2019.

C.U. n. 333 dell'01/03/2019.

L'A.S.D. Cinque Torri Trapani impugna la sanzione indicata in epigrafe, censurandone l'eccessiva afflittività, avuto riguardo allo svolgimento dei fatti.

Sostiene l'appellante, in particolare, che il calciatore sanzionato, sig. Puleo Francesco, non avrebbe tenuto alcuna condotta irrispettosa, offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva, in via del tutto preliminare, che l'appello è manifestamente inammissibile per difetto di sottoscrizione, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S.: il gravame, infatti, consiste in un messaggio di posta elettronica (non certificata), privo di firma digitale o analogica, recante soltanto l'indicazione a stampa di un nominativo (peraltro non coincidente con l'intestatario dell'indirizzo mail di provenienza).

Non è univocamente possibile, di conseguenza, ricondurre il gravame al nominativo indicato a stampa, con conseguente inammissibilità dello stesso.

Sotto altro profilo, il gravame è parimenti inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, e 33, comma 6, del C.G.S., essendosi la reclamante limitata ad una generica negazione dei fatti, del tutto inidonea a scalfire la ricostruzione proveniente dal direttore di gara (supplemento di rapporto), la quale, nel fare piena prova dei fatti accaduti (art. 35, comma 1.1, C.G.S.), individua con certezza il sig. Puleo Francesco come autore delle condotte contestate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 112/A

A.S.D. MILAZZO (ME) avverso squalifica di 3 giornate al calciatore Pergolizzi Tindaro.
Campionato Promozione Gir. "B" Gara: Polisportiva dilettantistica Lascari/A.S.D. Milazzo del 27 febbraio 2019.
C.U. 333 dell'1/3/2019.

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Milazzo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata chiedendo che la sanzione venga rideterminata in termini più equi sostenendo in buona sintesi che quanto commesso dal sig. Pergolizzi Tindaro sarebbe frutto di un normale scontro di gioco.

La reclamante in buona sintesi sostiene che l'episodio di violenza posto in essere dal calciatore Pergolizzi non fosse connotato da particolare gravità e per di più commesso involontariamente nell'agone agonistico.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare, per quanto riguarda la posizione di Pergolizzi Tindaro, dalla lettura degli stessi si rileva che al 13' m. del 2° t. il medesimo veniva espulso dal direttore di gara per essersi liberato da un'azione di gioco rendendo ai danni di un avversario – in aerea di rigore – un pugno al volto.

Di conseguenza, la pena di tre giornate di squalifica va confermata ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. b), del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 113/A

A.S.D. BURGIO (AG) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3.
Campionato 3^a Cat. Agrigento Gara: Montallegro/Burgio del 17.02.2019.
C.U. n.54 del 21.02.2019 Delegazione Provinciale di Agrigento.

Con gravame del 27.02.2019 il sig. Cacciabaudo Vincenzo, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'A.S.D. Burgio, impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata e ne chiede la riforma sostenendo, in buona sintesi, che il DDG avrebbe redatto un referto non veritiero nella parte in cui sostiene che sarebbe stato colpito violentemente alla testa con la bandierina dall'assistente sig. Cacciabaudo Francesco mentre quest'ultimo in realtà si sarebbe limitato a lanciargliela contro, senza peraltro colpirlo come confermato da una ripresa video allegata agli atti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il sig. Cacciabaudo Vincenzo risulta soggetto inibito fino al 15.03.2019, giusto quanto pubblicato sul CU n.54 del 21.02.2019 della Delegazione Provinciale di Agrigento, e pertanto non ha titolo a rappresentare la Società con la conseguenza che il gravame deve essere dichiarato inammissibile, circostanza questa che preclude l'esame nel merito.

Nondimeno gli atti devono essere trasmessi alla Procura Federale, ivi compreso l'allegato video, al fine di verificare la fondatezza di quanto denunciato dalla società.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI